

All. "C" all'atto Rep. n. in data 22 ottobre 2020

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt.10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, un'associazione, senza scopo di lucro e con esclusive finalita' di solidarieta' sociale, denominata

"ASSOCIAZIONE LOS NINIOS DEL MANIANA ORGANIZZAZIONE

NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

per brevitaa'

"ASSOCIAZIONE LOS NINIOS DEL MANIANA ONLUS".

Art. 2

SCOPO, OGGETTO SOCIALE E ATTIVITA'

L'Associazione svolgera' la propria attivita', ai sensi di quanto previsto dall'art.10 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, esclusivamente nel settore della beneficenza ed ha come scopo il sostegno, mediante l'attivita' di beneficenza, in Italia e all'estero, di bambini svantaggiati, in quanto sofferenti a causa di disagi psico-fisici, di degrado, di emarginazione sociale, di tipo economico-familiare e di qualsivoglia altra natura.

L'Associazione non potra' porre in essere attivita' diverse da quelle di beneficenza in favore di bambini svantaggiati, ad eccezione di quelle accessorie ed integrative alla realizzazione delle finalita' istituzionali, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni.

Per il raggiungimento dello scopo associativo, l'Associazione intende attuare concretamente, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attivita':

- la raccolta di donazioni, in denaro ed in natura, e di erogazioni liberali da devolvere ai bambini bisognosi e svantaggiati come sopra identificati ovvero in favore di altri enti senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, che operino prevalentemente nei settori di cui all'art.10, coma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, per l'esclusiva realizzazione diretta di progetti di utilita' sociale in favore di bambini svantaggiati;

- il sostegno morale e la preparazione psicologica, materiale e spirituale per le persone che intendono prestare la propria opera gratuita in favore dei bambini svantaggiati;

- la sensibilizzazione delle persone a una maggiore consapevolezza sociale ed evolutiva per contribuire ad un mondo piu' equo e solidale;

- ogni altro tipo di attivita' utile al sostegno e allo sviluppo equilibrato dei bambini e delle persone che vivono situazioni di difficoltaa' fisiche, psichiche, morali, familiari, educative, ambientali, spirituali ed economiche.

L'associazione potra' sostenere la realizzazione e la promozione di iniziative anche culturali rivolte a promuovere gli stessi scopi dell'associazione, che possano far capire all'opinione pubblica italiana ed internazionale la drammatica situazione in cui si trovano migliaia di bambini nel mondo; l'organizzazione di iniziative per sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sulle finalita' e sulle attivita' dell'associazione; realizzare progetti o fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; assumere personale da destinare alla gestione delle strutture necessarie allo scopo e/o intrattenere rapporti di collaborazione con persone o enti in grado di fornire i servizi necessari al raggiungimento degli scopi associativi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potra', tra l'altro, acquistare e/o possedere e/o gestire e/o assumere o dare in locazione, in co-

modato, in uso, beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o soggetti terzi in genere.

L'associazione e' senza scopo di lucro, laica, apartitica ed apolitica: base fondamentale dell'attivita' dell'associazione e' il volontariato svolto per fini di beneficenza, solidarieta', appoggio morale e spirituale, attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite, dei suoi aderenti. L'associazione potra' partecipare o aderire ad altre iniziative e/o ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalita' analoghe.

L'attivita' dei volontari non puo' essere in alcun modo retribuita, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l'attivita' prestata per l'Associazione, secondo modalita' e limiti che verranno stabiliti dall'assemblea ordinaria degli associati.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attivita' diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potra' tuttavia svolgere attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

SEDE

L'associazione ha sede nel Comune di Verbania, via Simonetta n. 21.

Art. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio e' formato:

- a) dalle quote sociali e dai contributi volontari e dalle erogazioni liberali degli associati,
- b) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali altre erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione e' esclusivamente destinato al perseguimento delle finalita' istituzionali fissate dal presente statuto.

Art. 5

ASSOCIATI

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Gli associati sono tenuti a versare all'atto dell'iscrizione la quota di associazione che verra' annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative.

E' espressamente esclusa la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualita' di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione e' deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attivita' in contrasto o in concorrenza con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non rispetti lo spirito e le finalita' dell'atto costitutivo, non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovra' essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potra' ricorrere avverso l'esclusione all'Assemblea dei Soci, la quale, sentito l'interessato, deliberera' con decisione insindacabile.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati formano l'assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea e' convocata dal Presidente. Per la validita' della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione e' necessario che siano presenti o rappresentati almeno la meta' degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sara' valida qualunque sia il numero degli associati presenti e deliberera' a maggioranza semplice.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto, sara' tuttavia necessario il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi degli associati. L'assemblea si radunerera' almeno due volte all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporre al suo esame.

L'assemblea e' convocata mediante avviso scritto o avviso telematico che possa garantire la prova dell'effettivo ricevimento inviato a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato puo' farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato puo' rappresentare piu' di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il diritto di voto spetta all'associato che abbia regolarmente corrisposto la propria quota sociale per l'annualita' in corso.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e' composto da un numero da tre a sette membri, secondo le deliberazioni assembleari. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o piu' membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo cooptera' altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potra' confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttiva e' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea degli associati. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalita' per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente ovvero quando la richiesta di convocazione avvenga da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o e-mail che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Art. 10

PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'assemblea. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la contabilità dell'associazione, la corretta redazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione, nonché la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 12

BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo dovrà essere formato dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale;
- Rendiconto della Gestione;
- Relazione di Missione o Relazione Sociale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 (due) del presente statuto.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno venire distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge ovvero siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13

ESTINZIONE

L'associazione si estingue nei seguenti casi:

- a) quando il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) quando lo scopo associativo sia divenuto impossibile o eccessivamente oneroso da perseguire;
- c) quando tutti gli associati vengano a mancare.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale

o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.